Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/797/UE)

(GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio del 10 ottobre 2017	L 265	17	14.10.2017

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/797/UE)

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di persone non interamente utilizzate a fini professionali al 50 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non equipara l'utilizzo non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo a prestazioni di servizio a titolo oneroso, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali e le relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

▼**M1**

Articolo 6

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

▼**B**

Articolo 7

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.